

N. Sent.

N. 23384/2005 R.G.

SENT. N° 9831/08
REP. N° 7926/08

8

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il **Tribunale di Milano, XIII Sez. civile** in persona del giudice
monocratico **dott.ssa Paola Folci**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA


Nella causa promossa

DA


Rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo Rezzonico, come da
mandato a margine interno del ricorso , con domicilio eletto presso
lo studio dello stesso in Milano, Via Rossetti n. 17.

- ATTORE -

CONTRO


Rappresentato e difeso dall'Avv. Marina Figini , come da mandato a
margine della comparsa di risposta, con domicilio eletto presso lo
studio della stessa in Milano, Via Olmetto n. 10

- CONVENUTO -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato il 30/5/2005 il Sig. [REDACTED] ha impugnato la delibera del 22/2/2005 al punto 2 dell'ordine del giorno in relazione all'approvazione del consuntivo lavori straordinari e suo riparto.

Con memoria ex art. 183 V comma cpc l'attore ha chiesto che venissero altresì dichiarate nulle le delibere 30/9/02 (punto 1 O.d.G.), 28/11/2002 (punto 1 O.d.G.), 8/5/2003 (punto 4 O.d.G.) laddove queste fossero risultate preordinate alla delibera 22/5/2005

Il Condominio di [REDACTED] costituendosi, ha chiesto il rigetto in toto delle domande avanzate dall'attore.

Il giudice, espletata attività istruttoria, precisate le conclusioni come da fogli allegati, assegnava la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attore eccepisce preliminarmente l'omesso ricevimento di convocazione dell'assemblea del 22/2/2005.

Il Giudice osserva:

X l'onere di provare che i condomini sono stati tempestivamente convocati fa carico al Condominio (Cass. N. 2837 del 25/3/1999) e che, onerato il mittente di provare l'avvenuto recapito, la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. degli atti recettivi in forma scritta pervenuti all'indirizzo del destinatario, opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo indicato dalla norma, salva la prova del destinatario medesimo dell'impossibilità

di acquisire in concreto l'anzidetta conoscenza per un fatto estraneo alla sua volontà (Cass. N. 4352 del 29/4/1999).

Nella fattispecie il Condominio ha provato sia documentalmente che attraverso testimonianze, l'avvenuta consegna della raccomandata contenente l'avviso di convocazione dell'assemblea al servizio postale, sia il fatto che il relativo plico, pervenuto all'indirizzo del [REDACTED] è stato respinto.

Il destinatario-ricorrente, invece, non ha superato la presunzione (a suo carico) di impossibilità di conoscenza dell'atto "per un fatto estraneo alla sua volontà". (Cass. 8/8/2007 n. 17417....." spetta al destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto").

Alla luce di ciò, l'assemblea del 22/2/2005 risulta essere stata regolarmente convocata e i punti all'ordine del giorno regolarmente approvati.

Non sussistendo alcun vizio invalidante dell'assemblea , che ha deciso in merito all'approvazione consuntivo straordinario e riparto", le ulteriori doglianze dell'attore vanno disattese, tanto più che i lavori di adeguamento dell'impianto elettrico comune condominiale e di adeguamento e manutenzione straordinaria dell'impianto TV satellitare (in relazione ai quali il [REDACTED] contesta l'addebito a suo carico), sono stati deliberati ed approvati regolarmente da assemblee precedenti (30/9/2002, 28/11/2002, 8/5/2003 e 27/5/2003 docc. 2,3,4,8 parte resistente), mai impugnate e, quindi, valide ed efficaci.

I lavori di adeguamento dell'impianto elettrico e di installazione dell'impianto satellitare, è stato dimostrato in corso di causa, sono stati regolarmente eseguiti.

La circostanza (confermata testimonialmente) che il sig. ██████████ ha rifiutato di far eseguire l'allacciamento della propria abitazione alla nuova linea elettrica condominiale adeguata alla normativa di sicurezza di cui alla Legge 46/1990 (teste ██████████ direttore lavori “.. il Sig. ██████████ è rifiutato di far scollegare i cavi vecchi all'interno del suo appartamento e di far allacciare i cavi nuovi.” ; teste ██████████ la cui società è stata incaricata dei lavori ..” l'attore si è rifiutato di farci entrare in casa..”), così come il rifiuto di allacciarsi all'impianto centralizzato satellitare (teste di parte ricorrente Sig.ra ██████████ madre del ██████████ “...non siamo allacciati all'antenna satellitare perché non abbiamo voluto..”), non lo esime dall'obbligo di pagare la sua quota relativa di spese.

In merito all'impugnativa (incidentale) di nullità delle delibere 30/9/02 - 28/11/02 e 8/5/03 (secondo la tesi sostenuta dal ricorrente, in quanto riguardanti interventi sulla proprietà esclusiva) trattasi di domande nuove, non certo di “aggiustamento” della domanda proposta e, come tali, inammissibili

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

La sentenza è esecutiva *ex lege*.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

Rigetta ogni domanda di parte attrice.

Accerta e dichiara la validità dell'assemblea del 22/2/2005

Condanna [REDACTED] alla rifusione delle spese di lite in favore del Condominio convenuto, liquidate in € 3.800,00 oltre accessori di legge.

sentenza esecutiva.

Così deciso in Milano, il 25/7/08

Il Giudice

(Dott.ssa Paola Folci)

